

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- Vista la legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (di seguito Legge) con la quale è stata istituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito Autorità) alle cui dipendenze, ai sensi dell'articolo 4, lett.c), opera l'Osservatorio dei lavori pubblici (di seguito Osservatorio);
- Visto l'artícolo 4, comma 15, della Legge sulla base del quale è stabilito che l'Osservatorio dei lavori pubblici operi mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamenti con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle Casse Edili;
- Visto l'articolo 4, comma 16, della Legge che prevede come attività dell'Osservatorio alle lettere d), e), e g) rispettivamente: la promozione della realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccoltì e la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate;
- Visto il Comunicato dell'Autorità pubblicato sulla G.U. Serie generale del 2 Novembre 1999, n. 257, con il quale è stato costituito l'Osservatorio e sono stati individuati gli appalti di lavori pubblici oggetto di comunicazione da parte dei soggetti tenuti all'applicazione della Legge, con la tempistica definita dalla medesima legge;

- Visto il Comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. Serie generale del 15 Dicembre 1999, n. 293, con il quale sono stati individuati i criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti pubblici;
- Visto il Comunicato dell'Autorità pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. Serie generale del 22 Febbraio 2000, n. 43, con il quale sono state definite le tabelle dei codici e le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dati, da utilizzarsi da parte delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 4, commi 17 e 18, della Legge nonché le sedi delle articolazioni regionali dell'Osservatorio per le regioni che hanno stipulato il Protocollo d'Intesa con l'Autorità:
- Visti i Comunicati dell'Autorità del 30 Maggio 2000 e dell'11 Gennaio 2001 pubblicati rispettivamente sulla G.U. - Serie generale - del 1° Giugno 2000, n. 126, e G.U. - Serie Generale - del 23 Gennaio 2001, n. 18, con i quali sono state definite le modalità di invio dei dati riguardanti gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro;
- Visto l'articolo 7 del Decreto 19 Aprile 2000 n. 145 del Ministero dei lavori pubblici (capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici) recante disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori pubblici con particolare riferimento alla osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sui versamenti obbligatori da parte delle imprese agli Enti previdenziali ed assicurativi ivi compresa la Cassa Edile, ove richiesto, e sulle comunicazioni da parte dei responsabili dei procedimenti ai suddetti Enti e viceversa in merito alla regolarità contributiva;
- Considerato che le Confederazioni FENEAL-UIL, FILCA -CISL, FILLEA-CGIL hanno interesse a conoscere in tempo reale i dati relativi all'impiego della manodopera negli appalti di lavori pubblici, nonchè l'applicazione della normativa sulla sicurezza sui cantieri;
- Considerato che nel sistema di rilevazione degli appatti di importo superiore a 150.000
 Euro viene acquisita la percentuale della manodopera impiegata nella esecuzione dei lavori;
- Considerato che vengono altresì rilevati nei quadri economici gli importi per l'applicazione dei piani di sicurezza;
- Considerato che gli indirizzi Governativi da ultimo nel DPEF 2000/2004 e dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione intendono promuovere una piena cooperazione telematica fra pubbliche amministrazioni, creando fra esse una extranet integrata senza soluzione di continuità con le intranet interne e con la rete generale;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune:

tutto quanto sopra visto e considerato

CONVENGONO

- 1. di procedere allo scambio delle informazioni riquardanti i dati relativi all'impiego della manodopera negli appatti di lavori pubblici, nonchè l'applicazione della normativa sulla sicurezza nei cantieri:
- 2. di utilizzare i singoli dati per fini istituzionali secondo la normativa vigente, rispettando i vincoli di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni:
- 3. di curare, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione:
- 4. di curare altresì, che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni;
- di utilizzare i rispettivi dati secondo specifici accordi caso per caso;
- 6. di istituire un Gruppo Tecnico congiunto per la gestione del flusso delle informazioni oggetto di scambio e le eventuali elaborazioni;
- 7. di procedere successivamente alla nomina dei componenti del Gruppo Tecnico in seno al Gruppo di lavoro Autorità - INAIL - INPS - CASSE EDILI;
- 8. di precisare che l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo d'Intesa avviene in modo totalmente gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del DPR 45/2000, tenuto conto dell'obiettivo di interesse pubblico riconosciuto consistente nel perseguimento della lotta alla evasione contributiva ed alla economia sommersa;
- 9. il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sottoscrizione.

FENEAL-UIL

FILCA

FILEA-CGIL

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

(Francesco Marabottini)

(Cesare Regenzi)

(Franco Martini)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LL.PP

IL Direttore Generale dell'Osservatorio

(Ing. Adriano Cavicchi)

Roma, lì